

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Su una scala portatile poggiante su un foglio di plastica posto a protezione della sottostante moquette, come imposto dalla committente, coadiuvava il datore di lavoro nel posizionamento di un pannello di legno su un traliccio orizzontale ad un'altezza di circa quattro metri dal suolo. A causa dell'inclinarsi della scala rovinava a terra riportando lesioni personali.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il ricorrente ha contestato che egli fosse tenuto a redigere il POS, richiamando al proposito l'art. 6, co. 3 del decreto interministeriale del 22/7/2014, che esclude l'applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di strutture allestitriche che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 mt. rispetto al piano stabile, come nel caso che occupa. Il rilievo, che si traduce nella assunzione della inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, è fondato.

Con il citato decreto interministeriale si è conformata la disciplina valevole per i cantieri temporanei o mobili alle particolarità proposte dalle manifestazioni fieristiche (e non solo, occupandosi il provvedimento anche degli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici). La prospettiva risulta essere quella di una semplificazione, se non di una riduzione, dei doveri prevenzionistici, come dimostra in primo luogo la previsione dell'art. 6, comma 3, che esclude l'applicazione delle disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (oltre che delle disposizioni del capo II dello stesso decreto interministeriale) a quelle, tra le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitriche, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) strutture allestitriche che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 mt. rispetto a un piano stabile;
- b) strutture allestitriche biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 mq.;
- c) tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 mt. di altezza rispetto a un piano stabile.

In tali casi trovano però applicazione tutte le altre disposizioni del d.lgs. n.81/2008, perché lo stesso comma 3 le fa espressamente salve.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
 annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di F.F. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, altra sezione.

Dichiara inammissibile il ricorso di G.I. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.09.2021, in Roma.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.